

**COMUNE DI PORDENONE**

**Regolamento  
tassa occupazione spazi ed aree  
pubbliche**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 7 luglio 1994.*

*Modificato dal Consiglio comunale con deliberazione:*

- *n. 154 del 29.12.1994;*
- *n. 57 del 17.07.1995;*
- *n. 32 del 20.05.1996;*
- *n. 102 del 29.11.2004*

*Testo modificato entrato in vigore in data 02.01.2005*

## **PARTE GENERALE**

### **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche conformemente ai disposti del capo II del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 pubblicato sul supplemento G.U. del 9.12.1993 e successive modificazioni di cui al D.Lgs. n. 566 del 28.12.1993, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni ed autorizzazioni.

### **ART. 2 - OGGETTO DELLA TASSA E GESTIONE**

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza del Comune, è disciplinata dagli articoli dal 38 al 57 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 così come modificati dal Decreto Legislativo n. 566 del 28.12.1993, che abrogano dal 1.1.1994 gli articoli da 192 a 200 del T.U.L.F. approvato con R.D. 14.9.1931 n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte non compatibile con le norme dei D.L. sopracitati.

Sono altresì abrogate le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 2 luglio 1952 n. 703 e successive modificazioni, l'articolo unico della legge 6 marzo 1958 n. 177, l'articolo unico della legge 26 luglio 1961 n. 711, l'articolo 6 della legge 18 aprile 62 n. 208 nonché le disposizioni di cui al D.M. 25 febbraio 1933 per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche ed ogni altra disposizione incompatibile con le norme dei citati decreti legislativi.

2. Sono soggette alla tassa:

- a) le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, (cioè abusive) nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei pubblici mercati e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune;
- b) le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune di Pordenone;
- c) le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
- d) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- e) le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti del gas e dell'acqua potabile gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. - Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale.

### **ART. 3 - DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

b) sono temporanee le occupazioni relative ad atti di autorizzazione, comunque di durata inferiore all'anno.

2. Per le occupazioni temporanee che di fatto si protraggano per un periodo superiore a quello previsto dall'atto di autorizzazione, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

3. La tassa è determinata in base alle misure previste dai successivi articoli, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. La misura corrispondente all'individuazione della categoria II, è calcolata in ragione del 30% in meno di quella della categoria I.

### **ART. 4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI**

1. La tassa é dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettiva sottratta all'uso pubblico.

### **ART. 5 - CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE**

1. Le concessioni o autorizzazioni di occupazione sono subordinate all'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 566 del 28.12.1993, del regolamento della Polizia Municipale, del Regolamento Edilizio e del Codice della Strada.

2. Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione Comunale senza pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali i concessionari dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune di qualsiasi responsabilità.

### **ART. 6 - DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

1. Per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio è necessaria l'autorizzazione o la concessione del Sindaco.

2. A tal fine deve essere rivolta al Sindaco formale domanda in bollo, 15 giorni prima dell'occupazione, indicante le generalità complete del richiedente, il codice fiscale o la partita IVA, la denominazione ed ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si intende

occupare, l'oggetto dell'occupazione, la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire e la durata della concessione o autorizzazione.

3. Il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. Ove richiesto da regolamento edilizio, il Sindaco, prima del rilascio della concessione sottopone l'istanza all'esame della Commissione Edilizia Comunale per acquisire il relativo parere.

5. L'atto di concessione o autorizzazione verrà definitivamente rilasciato dopo che il concessionario avrà regolarizzato la posizione tributaria relativa alla concessione stessa, presso l'ufficio Tributi del Comune.

6. Sono esonerati dal presentare formale domanda per il rilascio dell'autorizzazione coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. Resta l'obbligo comunque al richiedente di comunicare, anche via fax, al Comando di Polizia Municipale il giorno, il luogo e le ore dell'occupazione.

7. Sono subordinate al rilascio di un assenso scritto, da parte del Servizio Tributi o del Comando di Polizia Municipale, in sostituzione dell'autorizzazione, tutte le occupazioni a carattere occasionale e giornaliero che non superino le sei ore di occupazione. Resta fermo l'obbligo di presentare formale domanda nella quale dovrà essere indicato: il giorno, le ore, i metri quadrati ed il luogo di occupazione.

#### **ART. 7 - OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Comando Vigili Urbani via fax o con telegramma. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 38 del presente regolamento. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.

#### **ART. 8 - PREFERENZA DELLE CONCESSIONI**

1. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione sarà rilasciata al primo richiedente.

2. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza su altri richiedenti.

#### **ART. 9 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE**

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente la concessione per ragioni di ordine pubblico o per motivi di viabilità.
2. La sospensione è revocata quando vengono a cessare le ragioni di cui al precedente comma.

#### **ART. 10 - REVOCA DELLE CONCESSIONI**

1. Le concessioni di occupazione sono sempre revocabili, per comprovati motivi di pubblico interesse.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi ed altre indennità.

#### **ART. 11 - DIVIETI**

1. E' fatto divieto ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non abbiano ottenuto esplicita autorizzazione dall'Autorità Comunale, rimanendo fermo il diritto del Comune di rivalersi della spesa per la rimessa in pristino.
2. A garanzia di quest'ultimo diritto, il Comune, specie quando l'occupazione richiede lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di apposita cauzione.
3. Le occupazioni non precedute dal rilascio di concessione o autorizzazione sono considerate abusive.

#### **ART. 12 - PRESCRIZIONI**

1. Il Sindaco nel rilasciare la concessione o autorizzazione deve imporre al concessionario il rispetto di tutte le prescrizioni deliberate dagli Organi del Comune in materia di occupazione

di aree pubbliche.

2. Il Sindaco può imporre ulteriori prescrizioni per ogni alterazione o trasformazione del suolo concesso.

### **ART. 13 - GRADUAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località ove avviene l'occupazione ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.

2. Con atto deliberativo n. 34 del 16.5.1994 il Consiglio Comunale sentita la Commissione Edilizia ha determinato che il territorio del Comune sia suddiviso, a seconda dell'importanza dell'area, nelle categorie sottoriportate, comprendenti le strade, gli spazi e le aree pubbliche di cui all'allegato A) del presente regolamento:

- categoria I: vie centrali e vie di rilevante importanza economico-commerciale;
- categoria II: vie limitrofe e periferiche;

### **ART. 14 - DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali. Non si dà comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro o metro lineare.

2. Le superfici eccedenti i 1.000 mq, per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale (art. 46 D.Lgs.) con condutture, cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie, effettuate nell'ambito della stessa classificazione delle strade, spazi ed altre aree pubbliche, e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq e metro lineare.

4. Il Comune con apposito atto deliberativo adotterà entro il 31 ottobre di ogni anno le tariffe per l'anno successivo. In difetto verranno adottate le tariffe già in vigore ove, queste rientrino nei limiti previsti dal D.Lgs. 507/93, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse nella misura minima stabilita per legge.

5. Le tariffe adottate per (l'anno 1994) sono riportate nell'allegato B) del presente regolamento.

6. Le misure di tariffa, per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo determinate a ore o fasce orarie, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, non possono essere inferiori a L. 250 al mq/giorno, comprese le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali sportive e ricreative.

## **ART. 15 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune di Pordenone, in base alla popolazione residente al 31.12.1993, è classificato in classe III (Comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti).

### **CAPO II**

#### **OCCUPAZIONI PERMANENTI**

##### **ART. 16 - DISCIPLINA E TARIFFE**

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure tariffarie:

a) occupazione del suolo comunale:

- occupazioni ricadenti nella I categ. L. 54.000 a mq l'anno
- occupazioni ricadenti nella II categ. L. 37.800 a mq l'anno

b) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa di cui alla lettera a) é ridotta di 2/3:

- occupazioni ricadenti nella I categ. L. 18.000 a mq l'anno
- occupazioni ricadenti nella II categ. L. 12.600 a mq l'anno

2. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa è ridotta al 30%:

- occupazioni ricadenti nella I categ. L. 16.200 a mq l'anno
- occupazioni ricadenti nella II categ. L. 11.340 a mq l'anno

##### **ART. 17 - PASSI CARRABILI**

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica

del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, in tale fattispecie vanno comprese le coperture di fossi e canali effettuate al solo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle specifiche unità immobiliari ed i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso ai fondi rustici.

2. Ai fini della tassazione, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile, e come tale, pertanto, deve essere misurabile. L'occupazione deve avere come sua caratteristica essenziale l'attitudine ad agevolare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La superficie da tassare per i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Le tariffe di cui all' art. 16 comma a) sono ridotte al 50%:

- categ. I      L. 27.000
- categ. II     L. 18.900

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

4. Non danno luogo ad applicazione della tassa:

a) le semplici coperture di aree con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere, quando dette opere attengono alla sistemazione del fondo stradale e non integrano il concetto di manufatto come specificato al comma l);

b) le coperture di fossi lungo le strade quando tali manufatti nella sostanza rappresentano un'opera di pubblico interesse.

5. Il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq e non consente alcuna opera nell'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta del 50%:

- categ. I      L. 27.000
- categ. II     L. 18.900

6. La tariffa, di cui al comma 1 lettera a) del precedente art. 16 è parimenti ridotta del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario

dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela affinità o da qualsiasi altro rapporto.

- categ. I L. 5.400
- categ. II L. 3.780

7. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa di cui al comma 1- lettera a) del precedente art. 16 è ridotta del 50%.

- categ. I L. 27.000
- categ. II L. 18.900

8. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento in qualsiasi momento di una somma pari a 20 annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda da presentare al Comune.

La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

#### **ART. 18 - AUTOVETTURE TRASPORTO PUBBLICO**

1. Per le occupazioni permanenti per autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa si commisura come segue:

a) ove l'area di parcheggio sia stata concessa a cooperative, costituite ed organizzate per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto;

b) ove il posto sia concesso a un soggetto persona fisica, l'occupazione tassabile è quella corrispondente alla superficie contrassegnata con il numero del posto; se più sono i posti assegnati in aree della stessa o di diversa categoria, le tassazioni operano ciascuna autonomamente;

c) ove il posto o più posti siano occupati da più soggetti in tempi diversi della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.

Le tariffe da applicare sono quelle di cui al comma 1 punto a) art. 16:

- categ. I L. 54.000
- categ. II L. 37.800

#### **ART. 19 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO. DISCIPLINA**

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in

genere (nel concetto di impianti vanno comprese le camerette, i pozzetti, le cabine elettriche e telefoniche etc..) e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono tassate in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 20.

2. il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti. Quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

### **ART. 20 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO**

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel successivo comma 2.

2. La tassa è determinata nella seguente misura:

strade comunali: categ. I L. 312.500 per Km lineare o frazione

strade comunali: categ. II L. 218.750 per Km lineare o frazione

(tariffe modificate con del. C.C. n. 154/94)

3. Per le occupazioni di suolo realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.

4. Se il Comune provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre alla tassa, un contributo una tantum, nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, al massimo, il 50% delle spese medesime.

5. Per le occupazioni con seggiovie e funivie la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di 5 Km. lineari, nella misura di:

categ. I L. 100.000

categ. II L. 70.000

### **ART. 21 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale

determinata nella seguente misura:

- categ. I      L. 84.000
- categ. II     L. 54.000

2. La tassa va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 16, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

## **ART. 22 - DISTRIBUTORI DI TABACCHI DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

1. Sono soggetti alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche gli apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi.

2. La tassa annua è dovuta nella seguente misura:

- categ. I      L. 30.000
- categ. II     L. 20.000

## **CAPO III**

### **OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

## **ART. 23 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DISCIPLINA E TARIFFE**

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie di cui all'art. 13 in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

2. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

- categ. I      L. 5.000 : 24 x n. ore occupazione
  - categ. II     L. 3.500 : 24 x n. ore occupazione
- (tariffe modificate con D.C.C. n. 154/94)

## **ART. 24 - OCCUPAZIONI CON TENDE**

Per le occupazioni con tende e simili, per simili vanno ricomprese quelle strutture mobili che assolvono sostanzialmente la stessa funzione delle tende, la tariffa è ridotta al 30%.

Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati, o comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

- categ. I      L. 1.500 : 24 x n. ore
  - categ. II     L. 1.750 : 24 x n. ore
- (tariffe modificate con D.C.C. n. 154/94)

## **ART. 25 - OCCUPAZIONI IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI**

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti si applica la tariffa di cui all'art. 23 c. 2 (tariffa base).

## **ART. 26 - OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E PRODUTTORI AGRICOLI**

Le tariffe, di cui all'art. 23 c. 2, sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate dai venditori ambulanti, pubblici esercizi e dai produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

- categ. I      L. 2.500 : 24 x n. ore
  - categ. II     L. 1.750 : 24 x n. ore
- (tariffe modificate con D.C.C. n. 154/94)

## **ART. 27 - OCCUPAZIONI CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI, SPETTACOLI VIAGGIANTI.**

1. Le tariffe di cui all'art. 23 c. 2 sono ridotte:

a) dell'80%. per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:

- categ. I      L.1.000 : 24 x n. ore
  - categ. II     L. 700 : 24 x n. ore
- (tariffe modificate con D.C.C. n. 154/94)

b) del 50% per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo stradale per i fini di cui agli artt. 19 e 20.(idem c.s.)

- categ. I      L. 2.500 : 24 x n. ore
- categ. II     L. 1.750 : 24 x n. ore

## **ART. 28 - MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI, SINDACALI E SPORTIVE**

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sindacali e sportive, la tariffa ordinaria di cui all'art. 23 c. 2 è ridotta dell'80%:

- categ. I      L. 1.000 : 24 x n. ore
- categ. II     L. 700 : 24 x n. ore

(occupazioni esentate con D.C.C. n. 154/94)

## **ART. 29 - OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE AD USO PRIVATO**

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree destinate ed attrezzate a parcheggio con delibera del Comune, ove per area delimitata s'intende parcheggio appositamente delimitato, custodito o provvisto di parchimetri o strumenti di diverso genere atti a determinare, la durata della sosta, l'entità della tassa, è determinata come segue:

- gestione diretta dell'Amministrazione Comunale, tariffe per l'occupazione temporanea:

- categ. I      L. 4.000 : 24 x n. ore
- categ. II     L. 2.800 : 24 x n. ore

- gestione a terzi in base a convenzione con durata superiore all'anno, tariffe per l'occupazione permanente:

- categ. I      L. 54.000 al mq

categ. II      L. 37.800 al mq

### **ART. 30 - OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' EDILE**

1 La tariffa ordinaria di cui all'art. 23 c. 2 per le occupazioni realizzate per l'esercizio delle attività edilizie sia da parte di imprese che da privati, è ridotta al 50%:

- categ. I      L. 2.500 : 24 x n. ore
  - categ. II     L. 1.750 : 24 x n. ore
- (tariffe modificate con D.C.C. n. 154/94)

### **ART. 31 - OCCUPAZIONI NON INFERIORI AL MESE O RICORRENTI**

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese, o che si verificano con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione della tassa mediante convenzione.

La tariffa in ogni caso è ridotta del 50%.

2. Per convenzione s'intende quella formalità con la quale, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, l'Ente invita il contribuente a sottoscrivere un documento - quietanza a fronte del pagamento anticipato.

3. Il pagamento anticipato può essere effettuato in un'unica soluzione o su richiesta del contribuente, a rate, secondo le disposizioni previste dall'art. 3 bis della legge n. 95 del 29 marzo 1995 (rateizzazione per importi superiori al L. 500.000).

4. Il pagamento anticipato non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione o concessione.

### **ART. 32 - OCCUPAZIONI NON INFERIORI A 15 GIORNI**

Per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 gg. le tariffe cui all'art. 23 comma 2 sono ridotte nella misura del 50%.

### **ART. 33 - OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO A CARATTERE TEMPORANEO**

1. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in

deroga a quanto disposto dall'art. 20 è determinata ed applicata in misura forfettaria dal Comune come segue:

a) occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo comunale fino a 1 Km. lineare di durata non superiore a 30 gg.:

- categ. I L. 20.000
- categ. II L. 14.000

2. La tassa di cui alla lettera a) è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al km. lineare fino a 30 gg.:

- categ. I L. 30.000.
- categ. II L. 21.000

3. Per le occupazioni di cui alla lettera a) comma 1 di durata superiore a 30 giorni, fino al Km., la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali;

1) occupazioni di durata superiore a 30 gg. e fino ad un max di 90, aumento del 30%:

- categ. I L. 26.000
- categ. II L. 18.200

2) occupazioni di durata superiore a 90 gg. fino a 180, aumento del 50%:

- categ. I L. 30.000
- categ. II L. 21.000

3) occupazioni di durata superiore a 180 gg., aumento del 100%:

- categ. I L. 40.000
- categ. II L. 28.000

4. Per le occupazioni di cui alla lettera a) comma 1 di durata superiore ai 30 gg. oltre il Km., la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

1) occupazioni di durata superiore ai 30 gg. e fino ad un max di 90 gg., aumento del 30%:

- categ. I L. 39.000
- categ. II L. 27.300

2) occupazioni di durata superiore ai 90 gg. fino a 180 gg., aumento del 50%

- categ. I L. 45.000
- categ. II L. 31.500

3) occupazioni di durata superiore ai 180 gg., aumento del 100%:

- categ. I      L. 60.000
- categ. II     L. 42.000

## **CAPO IV**

### **DISCIPLINA DELLA DENUNCIA E RISCOSSIONE**

#### **ART. 34 - DENUNCIA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti di cui all'art. 4 capo 1, devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 gg. dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso il Servizio Tributi. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato di pagamento deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

3. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo comma 5.

4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del Comune, con arrotondamento a L. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. Le caratteristiche del modello sono determinate con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni.

## **ART. 35 - DENUNCIA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui all'articolo precedente non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
2. Esclusivamente per le occupazioni di cui all'art. 7 realizzate da Enti che gestiscono servizi pubblici, il versamento della tassa sarà effettuato cumulativamente su presentazione di rendiconto quadrimestrale da parte del competente ufficio comunale, che dovrà contenere il numero degli interventi e delle ore di occupazione.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3bis della legge n. 95 del 29 marzo 1995, per importi superiori a L. 500.000, su richiesta del contribuente, il Comune concede il pagamento rateale della tassa.

## **ART. 36 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA**

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati, e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei 6 mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.  
L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 34, entro 60 gg. dalla ricezione della comunicazione medesima.
2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza, incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato, nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di 60 gg. per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata, o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità prevista dall'art. 68 D.P.R. 28.1.88 n. 43 in una unica soluzione. Per la riscossione si applica l'art. 2752 del codice civile (credito privilegiato).

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 gg. dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

### **ART. 37 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA**

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale, di cui all'art. 22 comma 3 lett. c) della Legge 8.6.1990 n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'Albo Nazionale di cui all'art. 32 del Decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993.

A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia d'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

### **ART. 38 - SANZIONI**

1. Per l'omessa tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento, è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento effettuati nei 30 gg. successivi alla data di scadenza, stabilita nell'art. 23 comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% ed al 10%.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% (ora 2,5%) per ogni semestre compiuto.

*N.B. Articolo abrogato e sostituito dall'art. 53 del D. Lgs. 507/93 che così recita:*

*“Art. 53 (Sanzioni ed interessi) – 1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di lire centomila.*

*2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.*

*3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.*

### **ART. 39 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune deve comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 gg. giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

### **ART. 40 - VIGILANZA. RINVIO**

1. E' attribuito alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.
2. A tal fine si applicano le disposizioni previste dall'art. 35 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

## **CAPO V**

### **ESENZIONI**

#### **ART. 41 - ESENZIONI**

1. Sono esenti dalla tassa:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'articolo 87, comma 1 lettera c), del Testo unico per le imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.86 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni da parte delle autovetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linee in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse

assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale, le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;

h) le occupazioni con piante o vasi a scopo ornamentale, purchè non superiori a n. 2 e non costituiscano recinzione a protezione del suolo pubblico. Tali occupazioni sono considerate dall'Amministrazione Comunale come contributo all'arredo urbano.

i) occupazioni effettuate con passi carrabili (art. 17) (Del. n. 154/94).

l) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico purchè la superficie occupata non sia superiore ai 10 metri quadri.

m) sono esonerati dalla tassa le occupazioni del sovrasuolo con una sporgenza non superiore ai 50 cm.

n) le occupazioni effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per occupazioni di suolo pubblico non superiori a metri quadrati 10 di superficie, aventi come fine lo svolgimento di attività non commerciali non aventi scopo di lucro e che si identificano in attività culturali, sportive, religiose, di beneficenza, di informazione, di raccolta fondi e/o firme, precisando altresì che per occupazioni superiori ai 10 metri quadrati la tassa sarà dovuta per l'intera area occupata.;

o) le occupazioni di aree, appositamente individuate dall'Ente, da parte di soggetti che svolgono attività di trasporto pubblico non di linea (taxi).

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 42 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI**

I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994 con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia ed effettuare il versamento entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Nel medesimo termine di 60 gg. va effettuato il versamento della eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe di cui all'allegato A) del presente regolamento.

2. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo di cui all'art. 20 la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10% con una tassa minima di L. 50.000.

3. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso (1994), sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L. n. 1175/31 e successive modificazioni.

La formazione dei ruoli riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

4. Le tariffe in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, possono essere adeguate, previo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non prima dei due anni dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del decreto citato.

5. Per le occupazioni temporanee effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono, direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta al Comune limitatamente per l'anno 1994 è quella applicata nell'anno 1993 aumentata del 50% (art. 11 bis D.Lgs. 566).

#### **ART. 43 CONTROVERSIE IN MATERIE DI TRIBUTI LOCALI**

Controversie in materia di tributi locali, fino al 1° ottobre 1994, data prevista per l'insediamento delle nuove commissioni tributarie provinciali e regionali, istituite dal D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, rimangono di competenza, in prima istanza, della Direzione Regionale del Ministero delle Finanze. In seconda istanza, solo ove l'ammontare del tributo supera L. 300.000, al Ministero delle Finanze.

#### **ART. 44 NORME FINALI**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rinvia alle norme previste nel D. Lgs. 507 del 15.11.1993 e del D. Lgs. n. 566 del 23.11.1993.

ALLEGATO A)  
CLASSIFICAZIONE VIE

CATEGORIA I  
VIE CENTRALI E DI RILEVANTE IMPORTANZA ECONOMICO-COMMERCIALE

- VIA ABBA
- VICOLO DELLE ACQUE
- VIA AMALTEO
- VIA AMENDOLA
- VIA AMMAN
- VIA APRILIA
- VIALE AQUILEIA (dal civ. 1 fino al ponte Noncello)
- VIA ARIETE
- VIA DELL' ARTIGLIERE
- VIA ASILO DI RORAI
- VIA ASOLO
- GALLERIA F. ASQUINI
- VIA AURONZO
- VIA DELL' AUTIERE
- VIA AVIERE
- VIA AZZANO DECIMO
  
- VIA F.LLI BANDIERA
- VIA BARACCA
- VIA BASSANO
- VIA BASSINI
- VIA BATTISTI
- VIA BEATA DOMICILLA
- VIA BEATO BERTRANDO
- VIA BEATO ODORICO
- VIA BEATO UNGRISPACH
- VIA DEL BELLUNELLO
- VIA BENEDETTO MARCELLO
- VIA DEL BERSAGLIERE
- VIA BERTOSSI
- VIA BIBIONE
- PIAZZA NINO BIXIO
- VIA BORGO SANT'ANTONIO
- VICOLO DELLA BOSSINA
- VIA O. BOTTECCHIA
- VIA BRIGATA LUPI DI TOSCANA
- VIA BRIGATA SASSARI
- VIA BRUSAFIERA
- VICOLO BRUSAFIERA
- VIA BURIDA
- VIA S. CABOTO
- VIA CADORE

- VIA	CAIROLI
- PIAZZA	A. CALDERARI
- VICOLO	DEL CAMPANILE
- VIA	CANDIANI
- VIA	CANOVA
- VIA	A. CANTORE
- VIA	CAORLE
- VIA	CAPPUCCINI
- VIA	DEL CARABINIERE
- VIA	CARNARO
- VIA	CARNIA
- VIA	CARSO
- VIA	CASARSA
- VIA	D. CASELLA
- VIA	DELLE CASERME
- VIA	DEL CASTELLO
- VIA	CAVALLEGGERI DI SALUZZO
- VIA	CAVALLERIA
- VIA	CAVALLOTTI
- PIAZZA	CAVOUR
- VIA	CELLINI
- VIA	CELLINA
- VIA	CENTAURO
- VIA	CERDONI
- VIA	CHIARADIA
- VIA	CHIESA DI RORAI
- VIAL	CHIUSO
- VICOLO	CHIUSO
- VIA	CIMITERO VECCHIO
- VIA	CIMOLIANA
- VIA	CIVIDALE
- VIA	CODAFORA
- VIA	CODROIPO
- VIA	C.COLOMBO
- VIA	COLONNA
- VIA	COLVERA
- VIA	CONCORDIA SAGGITTARIA
- VIA	CORTINA D'AMPEZZO
- VIALE	COSSETTI
- PIAZZA	COSTANTINI
- PIAZZA	DEL CRISTO
- VIA	DEL CRISTO
- CENTRO COMMERCIALE	
- VIA	D'ALESSI
- VIA	DALMAZIA

- VIA	B. D'ALVIANO
- VIA	D'ANNUNZIO
- VIA	G.B. DAMIANI
- VIALE	DANTE A.
- VIA	DA UDINE G.
- VIA	DE CARLI
- VIA	DEL COTONIFICIO
- VIA	DEL LAGO
- VIA	DEL PEDRON
- PONTE	DE MARCHI ANTONIO E STEFANO
- VIA	L. DE PAOLI
- PIAZZETTA	DEI DOMENICANI
- VIA	DI MEZZO
- VIA	DIVISIONE ACQUI
- VIA	DIVISIONE FOLGORE
- VIA	DIVISIONE M. MODOTTI
- VIA	DELLA DOGANA
- VIA	DOGANA VECCHIA
- VIA	DOMICILLA
- VIA	DRUSIN III
- PIAZZALE	DUCA D'AOSTA
- VIA	DUINO
- PIAZZALE	ELLERO DEI MILLE
- VIA	ERACLEA
- VIA	ESTE
- VIA	DEL FANTE
- VIA	FANTUZZI
- VIA	DELLA FERRIERA
- VIA	FIAMME GIALLE
- VIA	FIUME
- VIA	F.FLORA
- VIA	FONDA
- VICOLO	DELLA FONTANA
- VIA	FONTANE
- VIA	FONTANAZZE
- VICOLO	FORNI VECCHI
- VICOLO	DEL FORNO
- VIA	FORTUNIO
- VIA	FRISANCO
- VIA	FRIULI
- VIA	GABBANA
- VIA	GABELLI

- VIA	G. GALLINA
- VIA	G. GALVANI
- VICOLO	GALVANI
- CORSO	GARIBALDI
- VIA	GEMONA
- VIA	GEMELLI
- VIA	GERE
- VIA	DEI GIARDINI CATTANEO
- PIAZZA	GIUSTINIANO
- VIALE	GORIZIA
- VIA	G. GOZZI
- VIA	GRADISCA
- VIA	GRADO
- VIA	GRAMSCI
- VIA	DEL GRANATIERE
- VIA	GRANDI
- VIALE	DELLE GRAZIE
- VIALE	M. GRIGOLETTI
- VIA	INTERNA
- VIA	ISTRIA
- VIA	JESOLO
- VIA	JULIA
- VIA	LANCERI DI NOVARA
- VIA	LANCERI DI MONFERRATO
- VIA	LARGO CERVIGNANO
- VIA	LATINA
- VIA	LATISANA
- VICOLO	DEL LAVATOIO
- VIA	LEMENE
- VIALE	DELLA LIBERTA'
- VIA	LIGNANO
- VIA	LIVENZA
- VIA	MADONNA PELLEGRINA
- VIA	MAESTRA VECCHIA
- PIAZZA	MAESTRI DEL LAVORO
- VIA	MAGGIORE
- VIA	DEL MAGLIO
- VIA	MAMELI
- VIA	MANZONI
- VIA	MANIAGO
- VIA	MANIN
- VIA	G. MARCONI

- PIAZZALE	F. MARCOLIN
- VIA	DEL MARINAIO
- VIA	MAROSTICA
- VIA	MARRONE
- VIA	MARSURE
- VIA	F.LLI MARTELLI
- VIA	G. MATTEOTTI
- VIA	G. MAZZINI
- VIA	DEL MERCATO
- VIA	MESCHIO
- VIA	MESTRE
- VIA	MOLINARI
- VICOLO	MOLINARI
- VIA	DEI MOLINI
- VICOLO	DEL MOLINO
- VIA	MONFALCONE
- VIA	MONTE CANIN
- VIA	MONTECAVALLO
- VIA	MONTELLO
- VIA	MONTE NERO
- VIA	MONTE PELMO
- VIA	MONTEREALE
- VIA	MONTE REST
- VIA	MONTEVERDI
- VIA	MONTI
- VIA	DELLA MOTTA
- PIAZZA	DELLA MOTTA
- VICOLO	DELLE MURA
- VIA	MURRI
- PIAZZALE	DEI MUTILATI
- VIA	G. NARVESA
- VIA	NAVARONS
- VIA	NICOLETTA
- VIA	I. NIEVO
- VIA	NONCELLO
- VIA	NITTI
- VIA	NUOVA DI CORVA (fino al civ. 94)
- VIA	G. OBERDAN
- VIA	ODERZO
- VIA	G. ONESTI
- VICOLO	OPERA
- VIA	OSLAVIA
- VIA	OSOPPO
- VIA	OSPEDALE VECCHIO

- PIAZZA	OSPEDALE VECCHIO
- VIA	OTTAVO ALPINI
- PIAZZA	OTTOBONI
- VIA	PADRE MARCO D'AVIANO
- VIA	PALMANOVA
- VIA	PALLADIO
- VIA	PENNE NERE
- PIAZZETTA	PESCHERIA
- VIA	PIAVE
- VIA	PICCOLA
- VIA	PINALI
- VIA	PITTER
- VIA	PLANTON
- VIA	POFABBRO
- VIA	POLA
- VIA	M. POLO
- VIA	POMO
- VIA	PONTINIA
- PIAZZA	DEL POPOLO
- PIAZZETTA	DEL PORTELLO
- VIA	PORTOGRUARO
- VIA	POZZUOLO
- VIA	QUARTO GENOVA CAVALLERIA
- VIA	QUATTRO NOVEMBRE
- VIA	QUINDICESIMA DIVISIONE OSOPPO
- VIA	REDIPUGLIA
- VIA	REGHENA
- VIA	REVEDOLE
- VIA	RICCHIERI GENERALE
- PIAZZA	RISORGIMENTO
- VIA	RIVE FONTANE
- VIA	RIVIERA DEL PORDENONE
- VIA	ROGGIUZZOLE
- VICOLO	ROGGIUZZOLE
- VIA	ROMA
- VIA	RORARIO
- VIA	G. ROSACCIO
- VIA	ROSSELLI
- VIA	ROTATE
- VIAL	ROTTO
- VIA	ROVERETO
- VIA	RUFFO

- VIA	SABA
- VIA	SABAUDIA
- VIA	SABBIONI
- VIA	SACILE
- PIAZZA	SACRO CUORE
- VIA	SAN DONA' DI PIAVE
- VIA	SAN FRANCESCO
- LARGO	SAN GIACOMO
- LARGO	SAN GIOVANNI
- VICOLO	SAN GIOVANNI
- LARGO	SAN GIORGIO
- VIA	SAN GIORGIO
- VIA	SAN GIULIANO
- VICOLO	SAN GIULIANO
- PIAZZALE	SAN LORENZO
- VIA	SAN MARCO
- PIAZZA	SAN MARCO
- GALLERIA	SAN MARCO
- VIA	SAN QUIRINO
- VICOLO	SAN ROCCO
- VIA	SAN VALENTINO
- VIA	SAN VITO
- VICOLO	SANT'ANTONIO
- VIA	SANTA CATERINA
- VIA	SANTI MARTIRI CONCORDIESI
- VIA	SANTISSIMA
- VIA	N. SAURO
- VIA	SELVATICO
- VICOLO	SELVATICO
- VIA	SEMINARIO
- VICOLO	DEL SILENZIO
- VIA	SISTIANA
- VIA	SPALLANZANI
- VIA	SPILIMBERGO
- VIA	DELLO STADIO
- VIA	STORTA
- VIA	L. STURZO
- VIA	SUPERIORE
- VIA	SVEVO
- VIA	TAGLIAMENTO
- VIA	TARTINI
- VIA	TERZA ARMATA
- VIA	TOLMEZZO
- VIA	N. TOMMASEO

- VIA	TORRICELLA
- VIA	TOTI
- VIA	TRAMONTINA
- VIA	DEL TRAVERSO
- VIA	TRENTA APRILE
- VIALE	TRENTO
- VIALE	TREVISO (fino incrocio Via Bar delle Foie)
- VIALE	TRIESTE
- VIA	TURATI
- VIA	UDINE (fino incr. Via Pravolton)
- VIA	UNGARESCA
- VIA	VAL D'ARZINO
- VIA	VAL NATISONE
- VIA	VALLONA
- VIA	DELLA VECCHIA CERAMICA
- VIA	VENDRAMINI BEATA E.
- VIALE	VENEZIA
- PIAZZALE	VENTI SETTEMBRE
- VIA	VESALIO
- VIA	VESPUCCI
- CORSO	VITTORIO EMANUELE II°
- VICOLO	VIVUOLA
- VIA	VOLT DEL QUERINI
- VIA	ZARA
- VIA	L. ZANUSSI
- VIA	ZENARI
- VIA	DEL ZOCCOLO
- VIA	ZUCCOLO

CATEGORIA II

## VIE PERIFERICHE – SOBBORGH E FRAZIONI

- VIA                   DELLE ACQUE
- VIA                   ACQUILEIA (dopo il ponte sul Noncello)
- VIA                   ADAMELLO
- VIA                   ANCILLOTTO G.
- VIA                   ASIAGO
- VIA                   ASQUINI
  
- VIA                   BAR DELLE FOIE
- VIA                   BASSI G.B.
- VIA                   BELLASIO
- VIA                   BELLUNO
- VIA                   BORGO CASONI
- VIA                   BOSCHETTA
- VIA                   DEL BOSCO
- VIA                   BRENTILLA
- VIA                   BRUGNERA
- VIA                   BUDOIA
- VIA                   BUOZZI
  
- VIA                   CADEL V.
- VIA                   CALVI P.F.
- VIA                   CAMPAGNA
- VIA                   CANALETTO A.
- VIA                   CANSIGLIO
- VIA                   CANTORE GENERALE A.
- VIA                   CARDUCCI G.
- VIA                   CARNIEL V.A.
- VIA                   CARPACCIO V.
- VIA                   CASTELFRANCO VENETO
- VIA                   DEL CASTELLO
- VIA                   CHIESA D.
- VIA                   CHIESA DI VALLENONCELLO
- VIA                   CHIOGGIA
- VIA                   CICCONI T.
- VIA                   COL DI LANA
- VIALE               DE LA COMINA
- VIA                   COMUGNE
- VIA                   CONEGLIANO
- VIA                   CONFALONIERI F.
- VIA                   CONSORZIALE
- VIA                   VECCHIA DI CORVA
- VIA                   DELLE CREDE

- VIA DEL CUC

- VIA D'ACQUISTO S.  
- VIA VIAL D'AVIANO  
- VIA DA VALVASONE E.  
- VIA DARDAGO  
- VIA DE RENALDIS L.  
- VIA DI RAGOGNA  
- VIA DI VITTORIO G.  
- VIA DON CARLO FABRIS

- VIA ERASMO DA VALVASONE  
- VIA ERITREA  
- VIA ERTO E CASSO  
- VIA DELL' ESSICATOIO

- VIA FELTRE  
- VIA FERMI ENRICO  
- VIA FERRARIS GALLILEO  
- VIA FABIO FILZI  
- VIA FOGAZZARO ANTONIO  
- VIA FONTANAZZE  
- VIA FORNACE  
- VIA FOSCOLO UGO

- VIA GALILEO GALILEI  
- VIA GASPARDO U.  
- VIA DEL GENIERE  
- VIA GIAMBELLINO  
- VIA GIORGIONE  
- VIA GOBETTI P.  
- VIA GOLDONI C.  
- VIAL GRANDE  
- VIA GRIET  
- VIA GUARDI F.

- VIA ISONZO

- VIA LEOPARDI G.  
- VIA LEVADE  
- VIA LIBIA

- VIA MALIGNANI A.  
- VIA MANTEGNA A.  
- VICOLO MANTEGNA A.  
- VIA MANTICA P.

- VIA MANZONI A.  
 - VIA DELLE MARCITE  
 - VIA MARONCELLI P.  
 - VIA MEDUNA  
 - VIA MEUCCI A.  
 - VIA MISURINA  
 - VIA MONTE GRAPPA  
 - VIA MONTE PASUBIO  
 - VIA MONTE PODGORA  
 - VIA MONTE SANTO  
 - VIA MONTE BELLUNA  
 - VIA MORAS T.  
 - VIA MORGAGNI G.B.  
 - VIA MOTTENSE  
 - VIA DELLA MULA  
 - VIA MUSILE  
  
 - VIA NOGAREDO  
 - VIA NUOVA DI CORVA (dopo il civ. 94)  
  
 - VIA ORTI PEZZOTTI  
 - VIA ORTIGARA  
  
 - VIA PACINOTTI A.  
 - VIA DEL PADOVANINO  
 - VIA PARADISO  
 - VIA PASCOLI GIOVANNI  
 - VIA DEL PASSO  
 - VIA PELLICO SILVIO  
 - VIA PERUZZA  
 - VIA PILACORTE G.  
 - VIALE PIONIERI DEL VOLO  
 - VIA POLCENIGO  
 - VIA PORTOLANA  
 - VIA POSTUMIA  
 - VIA DEL POZ  
 - VIA PRA'  
 - VIA PRALONGO  
 - VIA PRAMAROT  
 - VIA PRANOVO  
 - VIA PRASECCO  
 - VIA PRATA  
 - VIA PRAVERDE  
 - VIA PRAVOLTON  
 - VIA DI RAGOGNA  
 - VIA DELLA RESISTENZA

- VIA		RISTORI A.
- VIA		RIZZI D.
- VIA		ROVEREDO
- VIA		SABOTINO
- VIA		SAN DANIELE
- VIA		SAN GIOVANNI
- VIA		SAN GOTTARDO
- VIA		SAN GREGORIO ALTA
- VIA		SAN GREGORIO BASSA
- VIA		SAN LEONARDO
- VIA		SARTOR
- VIA		SAURO
- VIA		SEGALUZZA
- VIA	DELLA	SELVA
- VIA		SILE
- VIA		SLATAPER
- VIA		SOMALIA
- VIA		SPELLADI
- VIA	DELLE	SPEZZADURE
- VIA		SPIN
- VIA		STELLINI JACOPO
- VIA		STELVIO
- VIA		STRADELLE
- VIA		STREGHE
- VIA		STRINGHER
- VIA		TERME ROMANE
- VIA	DELLA	TESA
- VIA		TESSITURA
- VIA		TIEPOLO G.
- VIA		TIMAVO
- VIA		TINTI
- VIA		TINTORETTO
- VIA		TIRO AL SEGNO
- VIA		TIZIANO
- VIA		TOFANE
- VIA		TOMADINI HACOPO
- VIA		TRAMONTANA
- VIALE		TREVISO (dopo incr. Via Bar delle Foie)
- VIA	DEL	TROI
- VICOLO	DEL	TROI
- VIAL		TURCO
- VIA		UDINE (dopo incr. Via Pravalton)

- VIA	VAJONT
- PIAZZA	VALLE
- VIA	VALLE
- VIA	VALLENONCELLO
- VIA	VERONESE
- VIA	VIGONOVO
- VIA	VILLANOVA FRAZIONE
- VIA	VILLANOVA
- VIA	VILLANOVA DI SOTTO
- VIA	VITTORIO VENETO
- VIA	VOLTA A.
- VIA	ZORUTTI P.

## TARIFFE

(Approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 386 del 2.11.2004, confermate per l'anno 2008 con deliberazione della Giunta comunale n. 349 del 27.11.2007)

### A) OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO

	TIPO	TARIFFE		GIORNALIERE (x 24 ore)	
		categoria I	categoria II		
1	occupazioni temporanee (tariffa ordinaria)	3,41		2,39	
2	occupazioni temporanee (fiere, festeggiamenti, varie.....)	3,41		2,39	
3	occupazioni con tende e simili (tariffa base - 70%)	1,02		0,72	
4	occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli (tariffa base - 50%)	1,71		1,19	
5	occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (tariffa base - 80%)	0,68		0,47	
6	occupazioni temporanee sottosuolo e soprassuolo con attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (tariffa base - 50%)	1,71		1,19	
7	occupazioni temporanee con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune	2,72		1,91	
8	occupazioni temporanee per l'esercizio di attività edili (tariffa base - 50%)	1,71		1,19	
9	occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sindacali e sportive (tariffa base - 80%)	0,68		0,47	

**B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE**

	TIPO	TARIFFE	GIORNALIERE (x 24 ore)
		categoria I	categoria II
1	di durata non superiore a 30 gg e fino ad un km lineare	13,63	9,55
2	di durata non superiore a 30 gg oltre il km lineare (aumento 50%)	20,45	14,31
3	di durata superiore a 30 gg e fino ad un massimo di 90 gg, fino al km lineare	17,72	12,41
4	di durata superiore a 90 gg e fino ad un massimo di 180 gg, fino al km lineare	20,45	14,31
5	di durata superiore a 180 gg, fino al km lineare	27,27	19,09
6	di durata superiore a 30 gg e fino ad un massimo di 90 gg, oltre il km lineare	26,59	18,61
7	di durata superiore a 90 gg e fino ad un massimo di 180 gg, oltre il km lineare	30,68	21,47
8	di durata superiore a 180 gg, oltre il km lineare	40,90	28,63

### C) OCCUPAZIONI PERMANENTI SUOLO PUBBLICO

	TIPO	TARIFFE	
		categoria I	categoria II
1	occupazioni permanenti suolo pubblico (tariffa ordinaria)	36,82	25,77
2	occupazioni spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (riduz. 2/3 tariffa base)	12,28	8,59
3	occupazioni con tende fisse e retrattili (riduz. 70% tariffa base)	11,04	7,73
4	occupazioni permanenti con autovetture trasporto pubblico	36,82	25,77
5	occupazioni di distributori di carburante (1 serbatoio di capacità fino a 3000 litri)	57,27	36,82
6	occupazioni con distributori di tabacco	20,45	13,63

*a cura della Segreteria Generale  
Marzia Vianello  
data di aggiornamento: 20.02.2008*